

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Boris Bignasca
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 11 giugno 2018 n. 87.18

No all'islamismo integralista in Ticino: prendiamo esempio dall'Austria

Signor deputato,

con il suo atto parlamentare pone alcuni interrogativi riguardanti la diffusione dell'islam politico, il finanziamento di moschee e centri islamisti in Ticino, le attività di quest'ultime e il loro rapporto con lo stato turco.

Facciamo notare che le domande da lei poste, in parte, sono già state oggetto delle sue interrogazioni del 18 aprile 2016 n. 61.16: *"Dal caso Erdogan al Ticino: chi finanzia le moschee e i centri islamisti in Ticino"* e dell'8 maggio 2017 n. 97.17: *"Vietare le attività di tutti i gruppi di predicazione islamica nel nostro Cantone"*. A tale proposito rimandiamo alle nostre risposte e le ricordiamo che il tema da lei sollevato è principalmente di competenza federale e, specialmente per quanto riguarda i finanziamenti delle organizzazioni islamiche, è stato oggetto di vari atti parlamentari a livello federale, in particolare l'interpellanza n. 15.4193 *"Finanziamento dello Stato islamico"*.

Precisiamo inoltre che, per quanto attiene ad alcuni quesiti contenuti nell'interrogazione in oggetto, l'elaborazione delle informazioni richieste concernenti dati personali meritevoli di particolare protezione è di competenza di organi speciali e soggetta a norme inerenti alla protezione della personalità e dei dati. Di conseguenza, l'eventuale violazione della segretezza di queste informazioni potrebbe comportare una responsabilità da parte dello Stato. Per questo motivo non è possibile rispondere a parte delle domande da lei poste.

In secondo luogo il Cantone, fornendo tali informazioni, commetterebbe un'ingerenza nei rapporti tra la Svizzera e uno Stato terzo su questioni di competenza federale.

1. **L'Austria si è impegnata concretamente per contrastare i predicatori d'odio e i finanziamenti provenienti dall'estero volti alla diffusione dell'islam politico, chiudendo alcune moschee ed espellendo gli imam estremisti. Il Consiglio di Stato intende prendere esempio dall'Austria ed intensificare l'impegno a favore della sicurezza e dell'integrazione per contrastare l'islamismo politico?**

Come premessa constatiamo che la libertà di credo e coscienza è garantita all'art. 15 della Costituzione federale (Cost. Fed.; RS 101) e all'art. 8 lett. b della Costituzione cantonale (Cost.; RL 1.1.1.1), mentre l'art. 23 Cost. Fed. e l'art. 8 lett. d Cost. statuiscono la libertà d'associazione. Rammentiamo a tale proposito che i diritti fondamentali valgono per tutti i cittadini in egual modo, indipendentemente dalla loro religione. La limitazione dei diritti fondamentali è possibile soltanto per preservare un interesse pubblico preponderante.

La diffusione dell'islamismo, anche se nella sua forma radicale e conservatrice, non è di per sé illegale, se non è provata un'istigazione alla violenza nei suoi vari aspetti, come ad esempio il sostegno a gruppi dediti ad attività terroristiche.

Sottolineiamo che il Cantone impiega importanti mezzi e risorse a favore della sicurezza e dell'integrazione, nell'ambito di misure di prevenzione e informazione a livello di scuola e formazione professionale, in particolare con lo sviluppo e la prossima messa in esercizio di un portale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento.

Inoltre rammentiamo che il Governo è impegnato a salvaguardare la sicurezza pubblica, agendo per il tramite della Polizia cantonale che previene le minacce e mantiene l'ordine legalmente costituito. Il diritto in materia di polizia è dunque essenzialmente volto a prevenire, a tenere sotto controllo le situazioni di pericolo concrete o prevedibili oppure a porre fine a turbamenti esistenti. A tale scopo e nell'ottica della protezione dello Stato sono mantenuti stretti contatti, da parte dei preposti servizi della Polizia cantonale con le autorità federali, le quali sono primariamente competenti in questo ambito.

In assenza di attività che istigano alla violenza, non sussiste una base legale per chiudere moschee o espellere degli imam fondamentalisti.

- 2. Sia in Austria che in Svizzera sono state realizzate, rappresentazioni propagandistiche della battaglia di Gallipoli, con protagonisti i bambini. In Ticino si sono verificati eventi simili? Il Governo monitora l'attività e gli eventi organizzati dai responsabili di moschee e centri culturali legati a governi esteri?**

Dopo aver interpellato la Polizia cantonale e il Delegato cantonale del Servizio per l'integrazione degli stranieri, non siamo a conoscenza di rappresentazioni propagandistiche in Ticino come avvenuto in altre regioni della Svizzera e in Austria.

In generale, in assenza di attività che istigano alla violenza, non vi sono le basi legali per monitorare eventi promossi da centri culturali.

- 3. In Ticino quali sono gli enti che organizzano e finanziano i corsi di lingua e cultura dei paesi d'origine (Corsi LCO)? Dato che generalmente la scuola pubblica fornisce i locali per lo svolgimento di tali corsi e che essi devono essere apolitici e aconfessionali, il DECS monitora i contenuti di questi corsi e vigila affinché non siano occasione di propaganda politica o religiosa fondamentalista?**

Il Cantone, tramite il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), vigila sui corsi di lingua e cultura dei paesi d'origine (LCO) nel rispetto dell'Accordo intercantionale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria del 14 giugno 2007 (HarmoS; RL 405.100). L'art. 4 cpv. 4 HarmoS stabilisce che *"Per quanto riguarda gli allievi immigrati i Cantoni assicurano il loro sostegno, per gli aspetti organizzativi, ai corsi di lingua e di cultura dei paesi d'origine (LCO) predisposti, nel rispetto della neutralità religiosa e politica, dai paesi di provenienza e dalle diverse comunità linguistiche"*. Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 gli enti che hanno offerto dei corsi LCO erano i seguenti: Ambasciata croata (croato), Ambasciata macedone (macedone), Ambasciata portoghese (portoghese), Ambasciata serba (serbo), Ambasciata spagnola (spagnolo), Ambasciata turca (turco), Associazione Schkolnik (russo), Associazione Thailandese Ticino (tailandese), Scuola macedone (macedone), Scuola svedese di Lugano (svedese), Tamil Education Service Switzerland (tamil) e Tsumiki Club (giapponese). Il Servizio cantonale per l'integrazione degli stranieri invece non sostiene o promuove corsi LCO delle persone straniere in Ticino.

4. L'Austria ha espulso alcuni imam che appartengono all'associazione ATIB, in quanto strettamente legati al governo turco e alla sua politica di espansione di una visione integralista dell'islam. In Svizzera è invece attiva la Fondazione Turco Islamica ITDV. Il Consiglio di Stato come valuta l'attività di questa organizzazione in Svizzera? In Ticino sono presenti membri dell' ITDV?

Le due moschee ticinesi sono nella lista dell'organizzazione; la presenza di membri dell'ITDV non può essere esclusa. Quest'ultima non è però considerata un'organizzazione illegale in Svizzera e non vi è pertanto pertinenza nel censire eventuali membri in Ticino a priori e in maniera generale.

Si ricorda inoltre che i dati personali meritevoli di particolare protezione, sono soggetti a norme inerenti alla protezione della personalità e dei dati.

5. Secondo la lista presente sul sito web ufficiale della Fondazione Turco Islamica ITDV (<http://divanet.ch/dernekler>), farebbero parte della rete turca la moschea di Giubiasco di Via Baragge e il Centro Culturale Turco Islamico di Lugano di Via Giuseppe Maggi. Il consiglio di Stato intende verificare se questi due centri ottengono finanziamenti dal governo turco? Intende inoltre compiere accertamenti sui legami con il governo turco e sulla loro attività?

Conformemente agli artt. 15 Cost. fed. e 8 Cost., fintantoché i finanziamenti avvengono in maniera trasparente e non violano normative svizzere, non costituiscono reato; di conseguenza non possono essere oggetto di accertamenti particolari. Diversa la situazione nel caso in cui il vero obiettivo perseguito con il finanziamento dovesse risultare essere l'incoraggiamento di reati violenti di stampo terroristico; in questo caso, ovviamente, sarebbe punibile.

Come sottolineato dall'interpellante, le due moschee fanno parte dell'organizzazione con un manifesto legame con lo stato turco. A tale proposito rimandiamo alle nostre risposte all'interrogazione del 18 aprile 2016 nr. 61.16: *"Dal caso Erdogan al Ticino: chi finanzia le moschee e i centri islamisti in Ticino"* e non riteniamo al momento di dover intervenire.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 13 ore lavorative.

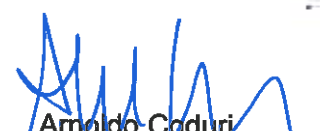
Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


 Claudio Zali

Il Cancelliere:


 Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando della polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch);
- Servizio per l'integrazione degli stranieri (di-sis@ti.ch).